

COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO REP.

(Città Metropolitana di Firenze)

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E  
GESTIONE DELL'EVENTO "FOOL PARK" PER IL TRIENNIO 2026-  
2028, DA REALIZZARSI NEL PARCO DELL'AMBROGIANA SITO IN  
MONTELUPO FIORENTINO – CIG \_\_\_\_\_ IMPORTO \_\_\_\_\_ OLTRE  
IVA

L'anno duemilaventitre (2026) il giorno \_\_\_\_ ( ) del mese di maggio  
alle ore \_\_\_\_\_ presso la sede del Comune di Montelupo Fiorentino,  
Viale Cento Fiori n. 34. con la presente scrittura privata tra:

- il Comune di Montelupo Fiorentino, con sede in Montelupo Fiorentino  
(FI) Viale Cento Fiori n. 34, codice fiscale 00614510485, in persona  
della Dott.ssa Valentina Spagli, nata a Fucecchio (FI) il 14 settembre  
1971 e domiciliata per le funzioni svolte presso il Comune suddetto, la  
quale interviene nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità  
di Responsabile del Servizio Affari Generali del Comune di Montelupo  
Fiorentino, giusto decreto di nomina del Sindaco n. 40 del 12/06/2024  
ed ai sensi del combinato disposto degli art. 107, comma 3, lett. c) e  
109, comma 2, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267,

E

- il Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la  
sede della società che rappresenta, che dichiara di intervenire nel  
presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di rappresentante  
legale \_\_\_\_\_ avente sede legale in \_\_\_\_\_ C.F. e

P.I.: \_\_\_\_\_ avente e iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze n. \_\_\_\_\_ come risulta dalla visura della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze in data \_\_\_\_\_, parte che nel seguito nel presente atto potrà dirsi anche semplicemente “concessionario” o “società concessionaria

PREMESSO:

che l'Amministrazione comunale:

- è proprietaria del parco urbano dell'Ambrogiana e, in particolare, della porzione del lotto 1, identificata dalla presenza di due torrette panoramiche, costeggiata dalla ferrovia e con ingresso da viale Umberto I, avente una superficie di circa 6.000,00 mq;

- realizza nel suddetto parco iniziative ed eventi di valorizzazione dello stesso, fra le quali dal 2018 la manifestazione “Fool Park”, evento di intrattenimento principalmente musicale rivolto a giovani e famiglie e che lo stesso ha in ogni edizione riscontrato un ottimo riscontro di pubblico;

- con Delibera di Giunta Comunale n. \_\_\_ del \_\_\_ è stato approvato il progetto relativo all'affidamento in concessione del servizio di organizzazione e gestione dell'evento Fool Park per il triennio 2026-2028, da individuarsi mediante procedura negoziata ed è stata stabilita la durata triennale della gestione;

- con la medesima Delibera di Giunta Comunale è stato approvato il relativo quadro economico di progetto, per un valore triennale della concessione di € \_\_\_\_\_, e con un contributo triennale di € 1 \_\_\_\_\_ da

destinarsi al Concessionario al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario;

- che con determinazione a contrarre del Servizio Affari Generali n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ è stato disposto di procedere all'affidamento in concessione del servizio di organizzazione e gestione dell'evento Fool Park per il triennio 2026-2028, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 187 del D.lgs. 36/2023, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ed è stato approvato l'avviso pubblico di manifestazione di interesse;

- il servizio oggetto del presente contratto è finanziato con fondi di bilancio dell'ente;

- con la determinazione del Servizio Affari Generali n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ è stata nominata la Commissione giudicatrice;

- con la determinazione del Servizio Affari Generali n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ sono stati ammessi gli operatori economici;

- con la determinazione del Servizio Affari Generali n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ di apertura e verifica della regolarità formale delle offerte tecniche, nonché i verbali della Commissione Giudicatrice per la valutazione della offerta tecnica ed economica;

- con la medesima determinazione n. \_\_\_\_ è stata disposta l'aggiudicazione a favore del concorrente partecipante \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ c.f. e p.iva \_\_\_\_\_ che ha offerto un ribasso sul contributo annuale a carico dell'Ente concedente pari a \_\_\_\_% corrispondente a € \_\_\_\_\_ ottenendo un punteggio complessivo

di \_\_\_\_\_ punti sui 100 disponibili, di cui 80 punti per l'offerta tecnica e 20 per l'offerta economica;

- l'importo della concessione, come risultante dal Piano Economico Finanziario prodotto dal concessionario e stimato ai sensi dell'art. 179, comma 3, del D.lgs 36/2023, è pari a € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_/00) per il periodo contrattuale di 3 (tre) anni;

- sono terminati i controlli sul possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario, acquisiti in parte mediante il fascicolo virtuale dell'operatore economico e in parte mediante richiesta diretta agli uffici detentori delle informazioni, i cui esiti sono conservati agli atti degli uffici comunali;

- non opera il termine dilatorio previsto dall'art. 18 del d.lgs. 36/2023;

- l'impresa ha provveduto a quanto previsto dal DPCM 11/05/1991 n. 187 art. 1;

- il responsabile del servizio Affari Generali, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del DPR 16/04/2013 n. 62 nonché dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici del comune di Montelupo Fiorentino approvato con deliberazione della G.C. n. 60 del 22/06/2023, dà atto dell'assenza di situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, con \_\_\_\_\_;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1) PREMESSA – I soprannominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2) OGGETTO DELLA CONCESSIONE - L'Amministrazione comunale affida in concessione a \_\_\_\_\_, per la quale accetta il suo legale rappresentante come sopra identificato e costituito, il servizio di organizzazione e gestione dell'evento Montelupo Fool park per il triennio 2026-2028, da realizzarsi nel parco dell'Ambrogiana sito in Montelupo Fiorentino.

La manifestazione avrà le seguenti caratteristiche minime:

essere realizzata nella porzione del parco urbano dell'Ambrogiana compresa tra le torrette panoramiche e il viale Umberto I, comunque individuata nella planimetria allegata al presente bando (all. 2);

svolgersi in **6 giornate complessive (due weekend)** e nello specifico, nelle seguenti date:

- per l'anno 2026: venerdì 10 luglio, sabato 11 luglio, domenica 12 luglio, venerdì 17 luglio, sabato 18 luglio, domenica 19 luglio;

- per l'anno 2027: venerdì 9 luglio, sabato 10 luglio, domenica 11 luglio, venerdì 16 luglio, sabato 17 luglio, domenica 18 luglio;

- per l'anno 2028: venerdì 7 luglio, sabato 8 luglio, domenica 9 luglio, venerdì 14 luglio, sabato 15 luglio, domenica 16 luglio;

- avere i seguenti orari di minima – il venerdì 18.00/23.00, il sabato 18.00/23.00, la domenica 18.00/23.00.;

- essere articolata in aree attrezzate: accoglienza/relax, somministrazione di alimenti e bevande, spettacoli e concerti;

- avere necessariamente una programmazione di intrattenimento di qualità, a titolo esemplificativo e non esaustivo, che spazi dalla musica dal vivo, al teatro, al dj set, al cabaret, alla performance circense e

acrobatica, oltre ad eventuali mostre ed esposizioni, installazioni, workshop e attività laboratoriali, incontri, dibattiti e approfondimenti, attività di informazione, sensibilizzazione e networking, distribuita sulle 6 (sei) serate sopra individuate;

- disporre di un allestimento tecnico, impiantistico e strutturale che consenta un'adeguata accoglienza del pubblico sia in termini di illuminazione del parco che di individuazione dei luoghi di somministrazione di alimenti e bevande, relax e realizzazione spettacoli e concerti – l'allestimento, la disposizione degli spazi e le attrezzature al servizio del pubblico (tavoli, sedute, stand, ecc.) dovranno essere pensati anche in ragione della sicurezza del pubblico stesso e del personale in servizio;

- garantire la più ampia partecipazione possibile dei ragazzi/e;  
- proporre la valorizzazione complessiva degli spazi del comparto territoriale individuato;

- adottare soluzioni logistiche, organizzative e di comunicazione efficaci;

- adottare soluzioni per garantire il presidio, la completa sicurezza dell'evento e l'accessibilità alle persone portatrici di disabilità;

Il Concessionario dovrà inoltre a:

- progettare la manifestazione "Fool Park" curandone la direzione artistica;

- garantire la più ampia partecipazione possibile dei ragazzi/e;  
- coordinare, e presidiare la manifestazione, con la diligenza professionale e secondo i principi di buon andamento, imparzialità,

economicità, efficacia, efficienza e trasparenza, nonché nel rispetto delle norme del Codice Civile e di quelle di Legge applicabile alla materia;

- ottenere tutti i relativi permessi, licenze, autorizzazioni, certificazioni e benessere, necessari, tra le quali l'istanza di autorizzazione al pubblico spettacolo ex art. 68/69 del TULPS;

- provvedere, a proprie spese, alla cura e alla custodia della manifestazione, all'igiene e la pulizia di tutte le strutture, materiali, arredi e impianti tecnici in essa allestiti;

- garantire la gratuità dell'evento per tutte le 6 serate;

- promuovere l'evento secondo il piano di comunicazione concordato con l'Ufficio Stampa del Comune di Montelupo Fiorentino;

- utilizzare i loghi istituzionali del Comune;

- esonerare l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per eventuali danni che possono derivare agli utenti e al personale dalle attività praticate, nonché da ogni responsabilità per danni a terzi, persone o cose, che possano in qualsiasi modo e momento derivare dallo svolgimento delle attività esercitabili nell'area oggetto della manifestazione.

- predisporre il piano di evacuazione dell'area a firma di un tecnico autorizzato, corredato dalle necessarie misure di safety e security con l'indicazione delle caratteristiche professionali dei soggetti preposti all'attuazione delle misure indicate, allo scopo di controllare per tutta la durata della manifestazione la sicurezza della stessa per gli tutti gli elementi di pericolo, e che dovrà essere trasmesso

all'Amministrazione comunale, unitamente alle misure attuative e all'indicazione del Responsabile della sicurezza dell'evento, per ogni annualità, entro 10 giorni dall'inizio della manifestazione;

- ad applicare le misure di sicurezza individuate nel suddetto piano di evacuazione dell'area e nelle allegate misure di safety e security, impiegando personale idoneo per esperienza, capacità e qualifica nonché personale iscritto nell'apposito elenco disciplinato dall'art. 3, comma 8, della legge n. 94/2009;

- a sottoscrivere, a norma dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008 il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti) predisposto dalla Stazione Appaltante;

- a disallestire completamente la manifestazione e a ripristinare l'area interessata nello stato in cui era stata consegnata dall'Amministrazione comunale entro 15 giorni dal termine della stessa;

- a fornire, al termine della manifestazione, entro e non oltre i 30 (trenta) giorni successivi all'evento, una relazione finale sull'andamento della manifestazione che descriva la tipologia e il numero degli eventi svolti, il numero delle presenze complessive, stimato e non rilevato, con media giornaliera e segnalazione delle serate di maggior e minor affluenza.

3) VALORE DELLA CONCESSIONE Il valore della presente concessione si basa sul piano economico finanziario, che si allega al presente contratto sotto la lettera **C**, dal quale si evince che l'importo della concessione è di euro \_\_\_\_\_ annui Iva esclusa per un importo

complessivo di euro \_\_\_\_\_ Iva esclusa, e che l'equilibrio economico e finanziario dello stesso è garantito con le entrate derivanti al concessionario dagli utenti della manifestazione e con un contributo annuo da parte dell'Amministrazione comunale pari a € \_\_\_\_\_ (IVA esclusa) per ogni annualità da corrispondere al termine di ogni evento.

Non è prevista la revisione prezzi relativamente all'importo del contributo comunale.

4) DURATA DELLA CONCESSIONE - La presente concessione è valida per il periodo compreso tra la data di stipula della presente concessione e il 31/07/2028, con riferimento all'evento in oggetto.

Tale concessione avrà una durata di 6 giorni per ogni annualità e più precisamente dovrà svolgersi nelle seguenti date:

- per l'anno 2026: venerdì 10 luglio, sabato 11 luglio, domenica 12 luglio, venerdì 17 luglio, sabato 18 luglio, domenica 19 luglio;

- per l'anno 2027: venerdì 9 luglio, sabato 10 luglio, domenica 11 luglio, venerdì 16 luglio, sabato 17 luglio, domenica 18 luglio;

- per l'anno 2028: venerdì 7 luglio, sabato 8 luglio, domenica 9 luglio, venerdì 14 luglio, sabato 15 luglio, domenica 16 luglio;

avendo i seguenti orari di minima – il venerdì 18.00/23.00, il sabato 18.00/23.00, la domenica 18.00/23.00.

Allo scopo di permettere le necessarie operazioni di allestimento e di disallestimento delle strutture, il concessionario potrà prendere possesso delle aree sotto descritte ai fini dell'allestimento alle ore 09.00 del quindicesimo giorno precedente all'inizio della

manifestazione come sopra indicato e sarà tenuto a disallestire l'evento entro e non oltre le ore 19.00 del quindicesimo giorno successivo alla conclusione della manifestazione da tenersi nei giorni sopra indicati.

È escluso il tacito rinnovo.

5) LUOGHI – Il luogo nel quale si realizzerà la manifestazione in oggetto è una porzione del parco dell'Ambrogiana, superficie meglio identificata nella piantina allegata al presente atto sotto la lettera **A**.

Il legale rappresentante della società concessionaria dichiara di aver ispezionato l'area e di ritenerla, così come è nello stato di fatto, idonea allo svolgimento della manifestazione.

L'Amministrazione si riserva il diritto di mutare i luoghi di svolgimento della manifestazione, ove lo richiedano ragioni di opportunità che potrebbero sovvenire durante il corso del presente rapporto.

6) OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO – Il Concessionario si obbliga a realizzare e gestire la manifestazione Fool Park per il triennio 2026-2028, secondo le seguenti indicazioni:

- garantire quanto previsto nell'offerta tecnica, allegata alla presente concessione sotto la lettera **B**;

- rispettare gli obblighi relativi alle date ed orari di svolgimento della manifestazione (Art. 4);

- garantire la gratuità dell'evento per tutte le 6 serate per le annualità di riferimento (Art. 2);

- garantire che l'evento sia costituito da tutto quanto elencato tra le caratteristiche minime riportate all'art. 1, come da offerta tecnica

allegata (all. **B**).\_\_\_\_\_

Il concessionario si obbliga a realizzare integralmente la manifestazione sulla base del piano economico finanziario, che si allega al presente atto sotto la lettera \_\_\_\_ dal quale si evince che l'importo della concessione è pari a euro \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ /00) oltre IVA e che l'equilibrio economico e finanziario dello stesso è garantito da un contributo economico erogato dall'Amministrazione comunale pari a complessivi euro \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ /00) oltre IVA.

Il Concessionario si obbliga altresì:

- a dare esecuzione al programma della manifestazione Montelupo Fool Park come da offerta tecnica, allegato **B** con la diligenza professionale richiesta dalla natura dell'incarico secondo principi di buon andamento, imparzialità, economicità, efficacia, efficienza e trasparenza, nonché nel rispetto delle norme del Codice Civile e di quelle di Legge applicabile alla materia;

- a provvedere, a proprie spese, alla cura e alla custodia della manifestazione, all'igiene e la pulizia di tutte le strutture, materiali, arredi e impianti tecnici in essa allestiti;

- ad adempiere a proprio carico e spese a tutto quanto previsto dall'attuale normativa in materia di sicurezza degli eventi, svolgendo una funzione di controllo sui soggetti terzi presenti nella manifestazione (espositori, associazioni, privati che, a qualunque titolo, partecipano alla manifestazione), obbligandosi a presentare, per ogni edizione, entro e non oltre 15 giorni antecedenti dall'inizio dell'evento, un idoneo piano di evacuazione dell'area, a firma di un

tecnico autorizzato, corredato dalle necessarie misure di safety e security con l'indicazione delle caratteristiche professionali dei soggetti preposti all'attuazione delle misure indicate, allo scopo di controllare per tutta la durata della manifestazione la sicurezza della stessa;

- ad applicare le misure di sicurezza individuate nel suddetto piano di evacuazione dell'area e nelle allegate misure di safety e security, impiegando personale idoneo per esperienza, capacità e qualifica nonché personale iscritto nell'apposito elenco disciplinato dall'art. 3, comma 8, della legge n. 94/2009;

- a disallestire completamente la manifestazione e a ripristinare l'area interessata nello stato in cui era stata consegnata dall'Amministrazione comunale entro 15 giorni dal termine della stessa;

- a fornire, al termine della manifestazione, entro e non oltre i 30 (trenta) giorni successivi all'evento per ogni annualità i seguenti dati al Servizio Affari Generali del Comune, i seguenti dati: i) tipologia e numero degli eventi svolti all'interno della manifestazione; ii) numero delle presenze complessive, stimato e non rilevato, con media giornaliera e segnalazione delle serate di maggior e minor affluenza; iii) quant'altro richiesto dal Servizio Affari Generali del Comune;

Si precisa che l'erogazione della somma prevista ai fini del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario è erogato entro 30 giorni dall'invio della suddetta documentazione.

L'Amministrazione Comunale è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni che possono derivare agli utenti e al personale

dalle attività praticate, nonché da ogni responsabilità per danni a terzi, persone o cose, che possano in qualsiasi modo e momento derivare dallo svolgimento delle attività esercitabili nell'area oggetto della manifestazione ed in generale connesse alla conduzione e gestione dei beni dati in concessione. A tal fine il concessionario si obbliga a stipulare, prima dell'inizio di ogni singolo evento, idonea copertura assicurativa, secondo il disposto del successivo art. 11.

7) OBBLIGHI DEL CONCEDENTE – L'Amministrazione Comunale, a sua volta, si obbliga a farsi carico della fornitura di alcuni materiali e attrezzature, quali un palco delle dimensioni di 6 m x 8 m h. 0,50 m, idoneo per spettacoli e corredato delle certificazioni necessarie, n. 6 pedane dimensioni di 1,5 m x 3 m h. 0,25 m, n. 25 transenne circa, n. 150 sedie in plastica tipo sagra, n. 2 bagni chimici di cui uno idoneo per portatori di handicap, oltre alle forniture delle utenze elettriche già presenti in loco e all'utenza dell'acqua anch'essa presente.

8) PIANO ECONOMICO FINANZIARIO – Le parti danno atto che l'equilibrio del piano economico finanziario allegato al presente atto sotto la lettera **C** è garantito dagli introiti derivanti al concessionario dagli espositori della manifestazione e da un contributo da parte dell'Amministrazione comunale pari a € \_\_\_\_\_ (IVA esclusa) per ogni annualità. Le parti concordano inoltre che non si darà luogo ad alcuna revisione del piano economico finanziario in presenza di eventi meteorologici avversi che impediscano il previsto svolgimento della manifestazione.

9) SPONSORIZZAZIONI – Al concessionario è attribuita la possibilità

dal concedente di concludere contratti di sponsorizzazione con uno o più Sponsor alle seguenti condizioni:

a) prima della conclusione del singolo contratto, il concessionario deve sottoporre lo Sponsor individuato ad una valutazione di gradimento da parte dell'Amministrazione, la quale, a proprio insindacabile giudizio, potrà impedire la conclusione del contratto di sponsorizzazione;

b) successivamente all'avvenuta individuazione dello Sponsor, la visibilità delle sue immagini, segni distintivi, loghi, ecc. e la loro dislocazione durante la manifestazione Fool Park deve essere condivisa ed approvata dall'Amministrazione.

ono escluse, in ogni caso, le sponsorizzazioni aventi ad oggetto:

a) propaganda di natura politica, sindacale, religiosa e filosofica;

b) pubblicità diretta o collegata alla produzione e distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, medicinali o cure mediche;

c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, discriminazione, odio o minaccia.

10) CAUZIONE DEFINITIVA –1. Il concessionario, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs 36/2023, a garanzia degli obblighi contrattuali, ha costituito ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. 36/2023 garanzia definitiva sotto forma di polizza fidejussoria nativa digitale n. xxxxxxx di € xxxxxxxx emessa dalla compagnia xxxxx in data xxxxxx.

2. La polizza verrà svincolata ai sensi di legge.

3. Il Comune ha diritto di valersi della suddetta cauzione nel caso di inadempienze contrattuali, di risarcimento dei danni e in tutti gli altri

casi previsti dalla normativa vigente.

4. Il concessionario dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di escussione parziale o totale della cauzione, qualora l'ente abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

11) ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE – Il concessionario ha prodotto copia della polizza di assicurazione RCT/RCO per la copertura per danni a persone e/o a cose a tutela dei rischi derivanti dall'espletamento delle attività e dei servizi oggetto della concessione, dove è esplicitamente indicato che il Comune deve essere considerato "terzo" a tutti gli effetti. La polizza n. \_\_\_\_\_ è stata rilasciata da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ e prevede, sia per la RCO che per la RCT, un massimale di euro 1.000.000,00 (un milione) per sinistro, in corso di validità. Detta copertura assicurativa deve essere mantenuta per tutta la durata dell'evento.

## **12) – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

Il concessionario è tenuto ad eseguire in proprio i servizi e tutto quanto previsto dal presente contratto, il quale non potrà essere ceduto, a pena di nullità assoluta, salvo quanto previsto dagli artt. 119 e 188 del D.lgs 36/2023.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

## **13) - PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ**

Il concessionario, dopo ogni evento emetterà apposita fattura

elettronica ai sensi della l. 24/12/2007 N. 24. Il codice univoco dell'ufficio è Y8IZ4W.

2. La fattura sarà liquidata entro 30 giorni dalla data di arrivo al protocollo dell'ente, previa verifica della regolarità contributiva e attestazione di regolare esecuzione del responsabile del procedimento. Le fatture dovranno essere intestate al Comune di Montelupo Fiorentino - Servizio Affari Generali - Viale Cento Fiori, n.34 50056 Montelupo Fiorentino (FI) - C.F: 00614510485.

3. I pagamenti verranno effettuati tramite bonifico bancario su conto corrente, dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136, i cui estremi, con tutti i dati necessari all'esecuzione del bonifico e l'indicazione delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, sono stati comunicati dal concessionario agli uffici comunali. Tale comunicazione sarà considerata valida fino a diversa comunicazione, inoltre l'impresa si assume, a pena di nullità assoluta del rapporto contrattuale, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/20210 e si obbliga altresì a porre la stessa clausola, sempre a pena di nullità del relativo rapporto contrattuale, negli eventuali rapporti contrattuali sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate dalle prestazioni oggetto del presente servizio.

4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Il concessionario si

impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura-ufficio territoriale del governo della Provincia di Firenze, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **14) - PENALITÀ E INADEMPIENZE**

Il concessionario è tenuto a garantire l'osservanza di quanto stabilito nel presente contratto, nel capitolato e negli allegati.

Eventuali inadempienze al contratto sono contestate per iscritto, fissando, qualora si renda necessario, anche un termine minimo per la conseguente regolarizzazione e per le stesse saranno applicate le penali previste dal capitolato.

#### **15) - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il presente contratto di concessione si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, al verificarsi di una o più delle fattispecie elencate nel Capitolato speciale, con efficacia dalla ricezione da parte del Concessionario della comunicazione della volontà del Comune di avvalersi della clausola risolutiva espressa, da effettuarsi entro 15 giorni dalla conoscenza dell'inadempimento.

Il Comune può altresì risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, per inadempimenti, con assegnazione del termine indicato nella diffida stessa e con l'avvertimento che, decorso inutilmente tale termine, il contratto si intenderà risolto di diritto.

La risoluzione del contratto per cause imputabili al concessionario, oltre alla decurtazione dalle fatture dell'importo della penale, porterà

all'incameramento da parte dell'Ente della garanzia definitiva e al risarcimento, da parte della stessa, di ogni eventuale maggiore danno.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo e dal Capitolato speciale, si applica l'art. 190 del D.Lgs. 36/2023.

#### **16) -- RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rimanda a quanto previsto nel capitolato speciale, al Codice civile ed alla normativa vigente in materia.

#### **17) - FORO COMPETENTE**

Le parti convengono che ogni controversia avente ad oggetto qualsiasi questione attinente all'esecuzione, gestione e/o interpretazione del presente contratto sarà deferita al Tribunale di Firenze, con ciò escludendo il ricorso all'arbitrato.

#### **18) – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Per il trattamento dei dati personali si rinvia a quanto disciplinato dall'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016.

Per quanto attiene alla sicurezza e riservatezza:

a) il concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione

dell'Amministrazione.

b) L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario e predisposto in esecuzione del contratto.

c) L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

d) Il concessionario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

e) Il concessionario può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato solo previa autorizzazione dell'Ente.

f) In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il concessionario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

g) Il concessionario potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Aggiudicatario stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

h) Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal Contraente in

materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

i) il concessionario non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.

### **19) – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

Fanno parte del presente contratto e si intendono integralmente conosciuti i seguenti documenti:

- il capitolato speciale che ne costituisce parte integrante e sostanziale e i relativi allegati (sottoscritti dalle parti e conservati agli atti);
- l'offerta presentata in sede di gara (sottoscritta dalle parti e conservata agli atti).

### **20) – SPESE CONTRATTUALI E DISPOSIZIONI FINALI**

Le spese del presente atto e sue conseguenti sono a carico del concessionario per il quale se le assume il legale rappresentante Sig.

Il presente atto è formato e stipulato in modalità elettronica, conformemente al disposto dell'articolo 18 del Codice Appalti e degli articoli 20 e 21 del D.lgs. n. 82/2005, unitamente agli allegati A), B), C), D), E) che uniti al presente contratto formano con esso un unico file, sottoscritto con firma digitale ai sensi degli articoli 1 comma 1 lettera s), 21 comma 2 e 28 del D.lgs. n. 82/2005. Il presente atto costituisce documento informatico, ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs. n.

82/2005.

La presente scrittura privata, avente ad oggetto prestazioni soggette ad IVA, sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art.1 lettera b) Parte Seconda della Tariffa di cui al DPR. n. 131/1986 e successive modificazioni.

L'imposta di bollo è calcolata ai sensi dell'art. 18 e dell'allegato I.4 al dlgs 36/2023 ed ammonta ad euro \_\_\_\_\_ ed è assolta dall'impresa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'IMPRESA

### **CLAUSOLE VESSATORIE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, le parti approvano espressamente le clausole contenute negli articoli:

- art. 15 recante "Recesso",
- art. 17 recante "Foro competente",

del contratto formato e stipulato in modalità elettronica, apponendo le rispettive firme digitali e la marcatura temporale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'IMPRESA